



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO
SETTORE LAVORO

Il Dirigente Responsabile: GIOVANI FRANCESCA

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 2202 - Data adozione: 22/05/2014

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato di cui alla DGR 344/2014 approvazione Regolamento di attuazione delle linee di indirizzo della delibera per la gestione del Fondo.

Data certificazione: 04/06/2014

Numero interno di proposta: 2014AD002759

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all’art. 31 della citata L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012;

Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/09 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza e visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di Settore;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26/10/2010 “Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze: assetto organizzativo” con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore Lavoro;

Vista la DGR n. 806/2007 con la quale si affidava la gestione del “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato” all’Agenzia Regionale per l’Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Considerato che la gestione del “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato” è ricompresa all’interno dei servizi previsti dalla gara indetta con DD 2910 del 19/07/2013 “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria” CIG 52038218EE e CUP n. D16D12000200009, affidata con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 al RTI composto da Fidi Toscana S.p.A. (capogruppo – C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46 50132 FIRENZE; Artigiancredito Toscano S.C. (mandante - 02056250489) Via Della Romagna Toscana 6 50142 Firenze; Artigiancassa S.P.A. (mandante – C.F. 10251421003) Via Crescenzo Del Monte 25 00153 – Roma;

Considerato pertanto che la gestione del Fondo è passata da ARTEA al citato RTI;

Vista la DGR 344 del 28.04.2014 avente per oggetto “Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo indeterminato: revoca DGR 806/2007, approvazione nuovi indirizzi per la gestione del Fondo e approvazione Accordo di Progetto”, che tra l’altro revoca l’affidamento della gestione del Fondo ad ARTEA, così come disposto con propria precedente deliberazione n. 806/2007 e dà mandato al Settore Lavoro della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze per la predisposizione degli atti per l’attuazione della delibera stessa;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo “Regolamento per la gestione del Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato”, quale allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di rinviare a successivo atto il trasferimento delle pratiche in essere da ARTEA al nuovo soggetto gestore del “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato”;

DECRETA

1. di approvare il “Regolamento per la gestione del Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato”, quale allegato A al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare a successivo atto il trasferimento delle pratiche in essere da ARTEA al nuovo soggetto gestore del “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato”;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
FRANCESCA GIOVANI

ALLEGATO **A**

REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 344 DEL 28.04.2014

FONDO SPECIALE RISCHI PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE
PER LAVORATORI NON IN POSSESSO DI CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:
- a. "*Protocollo*", indica il Protocollo di intesa, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 790 del 12/11/2007 sottoscritto tra la Regione Toscana e i principali istituti del sistema bancario toscano; il *Protocollo* prevede la volontà comune delle parti di addivenire alla definizione di eventuali e specifici accordi correlati agli interventi posti in essere dalla Regione, avendo come obiettivo comune la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito per i soggetti che operano nel territorio toscano, ivi incluse anche le persone fisiche;
 - b. "*Accordo*", indica l'Accordo, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 790 del 12/11/2007 sottoscritto tra la Regione Toscana e alcuni istituti del sistema bancario toscano; l'accordo prevede la costituzione di un fondo di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato finanziato dalla Regione Toscana e la messa a disposizione da parte dei *soggetti finanziatori* di plafond di credito a tassi agevolati e l'erogazione di ulteriori servizi;
 - c. "*Fondo*", indica il "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato", previsto dall'*Accordo*;
 - d. "*beneficiari*", indica i soggetti residenti in Toscana che siano titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia;
 - e. "*Soggetto Gestore*", indica il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa composto da Fidi Toscana S.p.A. (mandataria – C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46, 50132 FIRENZE; Artigiancredito Toscano S.C.; Artigiancassa S.P.A.;
 - f. "*soggetti finanziatori*", indica:
 - i. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e aderenti all'*Accordo*;
 - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti all'*Accordo* ovvero facenti parte di gruppi bancari aderenti all'*Accordo*;
 - g. "*garanzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento dei *beneficiari*, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai soggetti finanziatori a prima richiesta;
 - h. "*finanziamenti*", ai sensi di quanto previsto nell'*Accordo*, indica i finanziamenti personali, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi concessi dai *soggetti finanziatori* ai *beneficiari*.

Art. 2
(Soggetti beneficiari della garanzia)

1. Possono beneficiare della *garanzia* del *Fondo* i lavoratori residenti in Toscana che siano titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia.

Art. 3
(Natura e misura della *garanzia*)

1. La *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore all' 80% dell'importo di ciascun *finanziamento*.

2. Nei limiti dell'importo di cui al comma 1, la *garanzia* rilasciata copre l'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti del *lavoratore* calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'articolo 9.

3. Il *Fondo* garantisce *finanziamenti* per un importo massimo complessivo per lavoratore di 15.000,00 (quindicimila/00) euro al netto del capitale rimborsato.

4. La *garanzia* è rilasciata dal *Fondo* a condizione che i *soggetti finanziatori* applichino ai *finanziamenti* concessi ai *beneficiari*, anche in condizioni di disoccupazione, uno spread massimo tempo per tempo concordato con la Regione Toscana e specificato nell'*Accordo*, da aggiungere al tasso Euribor/IRS di durata equivalente a quella del *finanziamento*.

5. Sui *finanziamenti* garantiti dal *Fondo* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative e personali.

Art. 4
(*Ruoli Operativi*)

1. Il *Soggetto Gestore* gestisce il Fondo con contabilità separata denominata "Fondo di garanzia lavoratori atipici".

2. Il *Soggetto Gestore*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) verifica la conformità delle domande per il rilascio della *garanzia* a quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e

ogni altra modalità di gestione del *Fondo*, il *Soggetto Gestore* si attiene a quanto disposto nel presente Regolamento ;

- b) effettua accantonamenti al *Fondo* in misura pari al 25% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori* ;
- c) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al *Fondo*, nonché in ordine ad eventuali modifiche richieste dal beneficiario sulle singole operazioni; le *garanzie* sono deliberate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, come disposto dal seguente art. 6 ;
- d) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori* e ne cura la contabilizzazione;
- e) i dati relativi alla situazione contabile del *Fondo*, la disponibilità residua, impegni e insolvenze sono resi disponibili alla Regione Toscana sulla piattaforma web di gestione delle richieste.

3. Il *Soggetto Gestore* procederà allo svincolo dei singoli accantonamenti effettuati ai sensi della lettera b) del precedente comma, decorsi 12 mesi dalla scadenza dell'ultima rata del singolo finanziamento senza che il *soggetto finanziatore* abbia richiesto l'attivazione della garanzia ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande di *garanzia*)

1. La domanda di *garanzia* è redatta esclusivamente on-line, previa richiesta di assegnazione delle credenziali di accesso al sistema informativo www.toscanamuove.it.

2. Le domande di *garanzia* complete degli allegati sono presentate dai *beneficiari* al *Soggetto Gestore* on-line tramite il portale Toscanamuove (www.toscanamuove.it) a partire dal trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURT del Decreto Dirigenziale che approva il presente regolamento. La domanda di *garanzia* dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto beneficiario.

3. Alla domanda di *garanzia* deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuta presentazione al *soggetto finanziatore* della domanda di finanziamento, con indicazione degli estremi dell'eventuale avve nuta delibera dello stesso.

4. La domanda di *garanzia*, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- che il lavoratore non ha riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero

sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

- che il lavoratore conosce ed accetta tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- che a carico del lavoratore non risultino protesti;
- che il lavoratore è titolare di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato o che nei sei mesi antecedenti la richiesta ha avuto in corso un contratto di tale tipologia;

5. La domanda deve contenere l'autorizzazione del lavoratore al *soggetto finanziatore* a trasmettere al *Soggetto Gestore* notizie sul proprio conto, di natura economica, finanziaria e patrimoniale di cui il *soggetto finanziatore* sia venuto a conoscenza, nonché copia della documentazione istruttoria.

6. I *beneficiari* che non sono in possesso di firma digitale devono compilare la domanda e inserire gli allegati on-line, ottenendo il protocollo del portale Toscanamuove. La domanda debitamente compilata e protocollata dovrà essere stampata, sottoscritta in originale dal beneficiario ed inviata con gli allegati al *Soggetto Gestore* per raccomandata A/R, accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

7. Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione fa fede la data di protocollazione nel portale Toscanamuove ad esclusione delle domande presentate secondo le modalità indicate al comma 6 del presente articolo. In quest'ultimo caso, ai fini dell'ordine cronologico di presentazione, fa fede la data del timbro postale della raccomandata A/R contenente la domanda di garanzia firmata in originale e gli allegati.

8. Sono improcedibili le domande arrivate al *Soggetto Gestore* non conformi a quanto stabilito nel presente articolo.

9. La *garanzia* può essere richiesta:

- a. per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*;
- b. per operazioni già deliberate ma non ancora erogate dai *soggetti finanziatori*, purché le richieste arrivino al *Soggetto Gestore* entro due mesi dalla data della delibera dei *soggetti finanziatori*.

Art. 6

(Istruttoria delle domande di *garanzia*)

1. Le domande di *garanzia*, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, predisposto dal *Soggetto Gestore*, sono deliberate dal *Soggetto Gestore* stesso tempestivamente e comunque entro 30 giorni lavorativi, previa verifica dei requisiti previsti nel presente Regolamento e seguendo l'ordine cronologico di presentazione definito al precedente art. 5 comma 7.

2. Le domande incomplete della documentazione richiesta non sono accoglibili. Eventuali rettifiche o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria che saranno richiesti dal *Soggetto Gestore* dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Il *Soggetto Gestore* comunica ai *soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la domanda, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.

4. I *soggetti finanziatori* esaminano le domande di finanziamento e a loro insindacabile giudizio deliberano la concessione o meno del prestito richiesto.

Art. 7

(Variazioni e controlli)

1. I *beneficiari* della *garanzia* del *Fondo* devono comunicare, con le stesse modalità di cui all'art. 5 commi 1, 2 e 6, al *Soggetto Gestore* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita.

2. Alle eventuali richieste di variazione dell'operazione garantita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le domande di ammissione.

3. L'eventuale variazione del *soggetto finanziatore* indicato nella richiesta di *garanzia* comporta la presentazione di una nuova domanda.

4. Il *Soggetto Gestore* svolge le verifiche e i controlli sulle autodichiarazioni rese dai soggetti *beneficiari*, pari al 10% delle richieste di finanziamento accolte ed erogate dai soggetti finanziatori.

Art. 8

(Delibera ed erogazione dei *finanziamenti*)

1. I *finanziamenti* devono essere tempestivamente deliberati e completamente erogati dai *soggetti finanziatori* ai *beneficiari* e comunque di norma non oltre tre mesi dalla

data della delibera di ammissione alla *garanzia* del Fondo .

2. Il *Soggetto Gestore* invia periodicamente ai soggetti finanziatori l'elenco delle operazioni da esso deliberate che non risultano ancora erogate. In assenza di comunicazioni di delibera ed erogazione del finanziamento da parte del *soggetto finanziatore* entro il termine di 12 mesi dalla data di delibera della *garanzia*, il *Soggetto Gestore* provvederà ad archiviare d'ufficio la *garanzia*.

3. I *soggetti finanziatori* devono comunicare al *Soggetto Gestore* gli estremi della propria delibera di concessione del finanziamento, la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata , la periodicità della rata, il valore dell'IRS/Euribor di riferimento (pari alla durata del finanziamento), lo spread applicato sul tasso IRS/Euribor e il tasso effettivo .

4. La garanzia ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento .

5. Il *soggetto finanziatore* deve comunicare al *Soggetto Gestore* ogni ritardo nei pagamenti o altra irregolarità da esso registrati nel rapporto con il *beneficiario*. In tale lettera il *soggetto finanziatore* dovrà, tra le altre informazioni, indicare quanto segue:

- a) lo stato nel quale il *beneficiario* è stato classificato: difficoltà/osservazione, incaglio ovvero sofferenza;
- b) la data di passaggio nello stato nel quale il *beneficiario* è stato classificato;
- c) l'esposizione in linea capitale, costituita dal dettaglio delle rate scadute ed impagate (data scadenza ed importo singole rate) e dal debito residuo in linea capitale.

6. Il *soggetto finanziatore* è tenuto a comunicare al *Soggetto Gestore*, per iscritto entro sessanta giorni, la modifica dello stato nel quale si trova la pratica, indicando la data di passaggio nel nuovo stato e l'esposizione in linea capitale a tale data specificandola secondo quanto indicato al comma 5 lettera c). In caso di passaggio a sofferenza la comunicazione deve arrivare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 9 (Attivazione della *garanzia*)

1. In caso di inadempimento dei *beneficiari*, i *soggetti finanziatori* inviano ai *beneficiari* inadempienti e, per conoscenza, al *Soggetto Gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora.

2. La comunicazione di avvenuta intimazione al pagamento, contenente la data e

l'importo dovuto, deve essere inviata al *Soggetto Gestore* tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento, a pena di decadenza della *garanzia*. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta

3. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del *beneficiario*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia*.

4. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata al *Soggetto Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento previo passaggio a sofferenza del *beneficiario*. Alla richiesta il *soggetto finanziatore* deve allegare, ove non già inviato in precedenza, la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del finanziamento o altro documento comprovante la concessione del finanziamento;
 - b. copia del contratto di *finanziamento*;
 - c. copia dell'atto di erogazione se già non incluso e/o allegato nel contratto di finanziamento;
 - d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze ;
 - e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i. la data di inadempimento;
 - ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
5. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 3, comma 1, il *Soggetto Gestore* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 3, comma 2. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Art. 10

(Limite di intervento del *Fondo*)

1. L'ammissione al *Fondo* e la liquidazione degli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* sono deliberate dal *Soggetto Gestore* esclusivamente nei limiti delle risorse

impegnabili del *Fondo* alla data di eventuale ammissione alla *garanzia* o disponibili alla data di eventuale attivazione del *Fondo*.

2. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse .

3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al *Fondo*, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 11

(*Procedure di recupero del credito*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, la Regione Toscana acquisisce il diritto di rivalersi sui beneficiari per le somme pagate. Le procedure di recupero per conto della Regione Toscana sono effettuate dal Soggetto Gestore. Quest'ultimo regola con i soggetti finanziatori le modalità di gestione del recupero crediti.

Art. 12

(Norme transitorie e finali)

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

3. Il presente regolamento si applica alle richieste di garanzia sul Fondo pervenute al *Soggetto Gestore* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1.